

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Istituzione presso gli Uffici comunali del Registro dei Testamenti Biologici (alleg. delib. di G.C. n. 8 del 12.01.2012; n. l'ordine del giorno e n. l'emendamento).

L'anno duemilatredici il giorno 14 del mese di marzo nella casa Comunale precisamente nella sala delle sue adunanze in Via Verdi n.35 - V° piano, si è riunito il Consiglio Comunale in grado di **PRIMA** convocazione ed in seduta **PUBBLICA**

Premesso che a ciascun consigliere, ai sensi dell'art. 125 del T.U. 1915, modificato dall'art. 61 R.D. 30 dicembre 1923 n. 2839, è stato notificato l'avviso di convocazione pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, si dà atto che dei sottoelencati Consiglieri in carica e presenti alla votazione dell'atto, risultano assenti quelli per i quali tale circostanza è timbrata a fianco di ciascun nominativo.

SINDACO

de **MAGISTRIS LUIGI**

- 1) ADDIO GENNARO
- 2) ATTANASIO CARMINE
- 3) BEATRICE AMALIA
- 4) BORRIELLO ANTONIO
- 5) BORRIELLO CIRO
- 6) CAIAZZO TERESA
- 7) CAPASSO ELPIDIO
- 8) CASTIELLO GENNARO
- 9) COCCIA ELENA
- 10) CROCETTA ANTONIO
- 11) ESPOSITO ANIELLO
- 12) ESPOSITO GENNARO
- 13) ESPOSITO LUIGI
- 14) FELLICO ANTONIO
- 15) FIOLA CIRO
- 16) FORMISANO GIOVANNI
- 17) FREZZA FULVIO
- 18) FUCITO ALESSANDRO
- 19) GALLOTTO VINCENZO
- 20) GRIMALDI AMODIO
- 21) GUANGI SALVATORE
- 22) IANNELLO CARLO
- 23) LANZOTTI STANISLAO
- 24) LEBRO DAVID

P			
Assente	25)	LETTIERI GIOVANNI	Assente
P	26)	LORENZI MARIA	P
Assente	27)	LUONGO ANTONIO	P
P	28)	MADONNA SALVATORE	P
P	29)	MANSUETO MARCO	P
P	30)	MAURINO ARNALDO	P
P	31)	MOLISSO SIMONA	Assente
Assente	32)	MORETTO VINCENZO	P
P	33)	MOXEDANO FRANCESCO	P
Assente	34)	MUNDO GABRIELE	Assente
Assente	35)	NONNO MARCO	P
P	36)	PACE SALVATORE	P
P	37)	PALMIERI DOMENICO	P
P	38)	PASQUINO RAIMONDO	P
P	39)	RINALDI PIETRO	P
P	40)	RUSSO MARCO	P
P	41)	SANTORO ANDREA	P
P	42)	SCHIANO CARMINE	P
Assente	43)	SGAMBATI CARMINE	P
P	44)	TRONCONE GAETANO	P
P	45)	VARRIALE VINCENZO	P
P	46)	VASQUEZ VITTORIO	P
P	47)	VERNETTI FRANCESCO	P
P	48)	ZIMBALDI LUIGI	P

Handwritten signatures and initials:
 m
 N.P.
 S

Presiede la riunione Il Presidente Prof. R. Pasquino

In grado di prima convocazione ED IN PROSEGUITO DI SEDUTA

Partecipa alla seduta il Segretario del Comune dr. G. Virtuoso

Il Presidente pone all'esame dell'Aula la proposta di G.C. n.8 del 12.01.2012 avente ad oggetto: "Istituzione presso gli Uffici comunali del Registro dei Testamenti Biologici".

Fa presente, che il provvedimento è stato trasmesso alle Commissioni Politiche Sociali, Patrimonio e Personale, Sport, Politiche Giovanili, Politiche Familiari e Pari Opportunità, Beni Comuni e Trasparenza e, che le stesse ne hanno rimandato l'espressione del parere in sede di Consiglio Comunale.

Precisa che, oltre alla proposta, all'esame dell'Aula vi è anche la delibera di iniziativa consiliare n. 402 del 20.04.2012 avente ad oggetto: Istituzione del Registro delle Dichiarazioni anticipate dei trattamenti sanitari c.d. Testamento Biologico e relativo Regolamento.

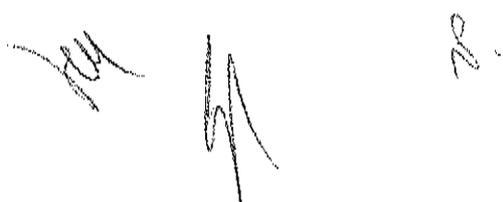
Il Presidente cede la parola all'Assessore Tommasielli per la relazione.

L'Assessore Tommasielli illustra la proposta che prevede che i cittadini trovino, presso gli uffici comunali, un Registro nel quale annotare liberamente le proprie volontà riguardo ai trattamenti sanitari che saranno disponibili nel caso di malattie o traumi cerebrali che determinino una perdita di coscienza permanente. Ricorda che la materia è di competenza dello Stato e che, tuttavia, il Comune, nell'istituzione del Registro, fa riferimento sia alla Costituzione, in particolare agli articoli 32 e 13, che alla Carta Europea dei Diritti Fondamentali, oltre che ai pronunciamenti della Corte di Cassazione e del Comitato di Bioetica, sul rispetto della volontà dei malati.

Il Presidente cede la parola al Presidente della Commissione consigliere Esposito Gennaro.

Il consigliere Esposito G. ringrazia la Giunta Comunale per aver approvato l'atto in esame che, tratta la manifestazione di volontà di una persona che indica in anticipo trattamenti medici cui essere o non essere sottoposta in caso di perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile. Precisa che su tale questione si sono accolte ed ascoltate esperienze di medici che operano in tale ambito. Evidenzia come la tematica del testamento biologico ormai da anni si pone al centro di un articolato dibattito sia in ambito scientifico, sia in ambito giuridico e che siamo in assenza di una normativa nazionale in materia. Ricorda, inoltre, i casi Welby e Englaro precisando, che si è proceduto ad elaborare un testo formalmente unico nel quale si accolgono tutte le istanze e le sensibilità approfondite nelle discussioni tematiche.

Il consigliere Vasquez evidenzia la sinergia avutasi tra la Giunta Comunale e il Consiglio Comunale nella redazione e condivisione dell'atto. Precisa che con la delibera di iniziativa consiliare si è proposto il Regolamento comunale per il Registro dei Testamenti Biologici. Ricorda che in Italia l'articolo 32 della Costituzione che recita "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge" e che "la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona". Tale articolo determina il principio della laicità e civiltà dello Stato moderno. Ricorda, inoltre, l'importanza della delibera di iniziativa consiliare sulle sale di commiato da prevedere in ogni Municipalità.



Il consigliere Frezza condivide e si associa alle considerazioni esposte e precisa sul lungo percorso intrapreso che si è concretizzato con la redazione del Regolamento comunale per il Registro dei Testamenti Biologici. Precisa sul momento di alta partecipazione e democrazia intrapreso. Propone, infine, di rivolgere un invito alla Regione Campania affinché si porti a definizione la legge relativa alle reti di terapia e cure palliative del dolore. Preannuncia la presentazione di n.2 emendamenti uno che emenda la proposta e l'altro che emenda l'iniziativa consiliare.

Entrano in aula i consiglieri Zimbaldi e Rinaldi (presenti 40)

Il consigliere Iannello ritiene che si sta scrivendo una bella pagina del Consiglio Comunale, con un atto di estremo valore morale, etico e giuridico. Evidenzia come nell'articolo 32 della Costituzione vi è tutto il processo di Norimberga e che afferma l'autodeterminazione dell'individuo. Sostiene l'importanza della scelta di coscienza di ogni individuo e precisa sull'inclusività della posizione laica sulla tematica.

Il consigliere Pace sottolinea il significato del momento interpretato dal Consiglio Comunale soffermandosi, poi, sul significato della sofferenza che priva l'uomo della razionalità e del controllo del corpo. Ritiene che non vi sia differenza tra la visione laica e quella cattolica alla sofferenza.

Il consigliere Lebro ritiene il dibattito serio ed utile su una tematica ormai universale. Evidenzia la necessità che dal dibattito emerga l'esigenza che la legislazione italiana normi un così delicato tema. Esterna il timore che la tematica se non viene specificamente normata e disciplinata dal Parlamento italiano può essere interpretata come eutanasia. Preannuncia di aver sottoscritto l'ordine del giorno presentato dai consiglieri Capasso e Gallotto.

Il Presidente dichiara conclusa la discussione generale e cede la parola al Sindaco.

Il Sindaco ringrazia in particolare il consigliere Esposito Gennaro e tutti i Consiglieri intervenuti per il contributo dato alla discussione, pur nella differenza degli orientamenti, ed i cittadini il cui impegno ha fatto crescere la sensibilità dei politici, rispetto ad una delibera che rappresenta una attuazione concreta della Costituzione. L'istituzione del Registro, conclude è particolarmente importante nell'epoca di cambiamento che stiamo vivendo. In proposito, si augura che il nuovo Papa, il primo dell'America Latina e del Sud del mondo, possa visitare Napoli, città multietnica e multi religiosa.

Il Presidente informa l'Aula che sono stati presentati un ordine del giorno e un emendamento, pone in discussione l'ordine del giorno a firma dei consiglieri Capasso e Gallotto e sottoscritto dal consigliere Lebro.

L'Assessore Tommasielli esprime parere favorevole.

Il Presidente lo pone in votazione e assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato alla unanimità. **(allegato 1)**

Il Presidente pone in discussione l'emendamento a firma del consigliere Frezza e sottoscritto da diversi consiglieri, con il parere favorevole dell'Amministrazione, il cui testo di seguito si trascrive.



Emendamento n.1

Si propone l'abrogazione dei punti 2,3,4,5,6,7 e 8 della parte dispositiva.

Assistito dagli scrutatori accerta e dichiara che il Consiglio lo ha approvato a **maggioranza con l'astensione del gruppo PDL e dei consiglieri Lebro, Attanasio, Zimbaldi, Palmieri e del Presidente Pasquino.** (allegato 2)

Pertanto il Consiglio

Premesso:

- che con l'espressione "testamento biologico" (detto anche: dichiarazione anticipata di trattamento) si fa riferimento ad un documento contenente la manifestazione di volontà di una persona che indica in anticipo i trattamenti medici cui essere/non essere sottoposta in caso di malattie o traumatismi cerebrali, che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile;
- che la persona che lo redige nomina per le cure sanitarie un fiduciario che diviene, nel caso in cui la medesima diventi incapace, il soggetto chiamato a dare fedele esecuzione alla volontà della stessa per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da svolgere;
- che la "Dichiarazione di volontà anticipata per i trattamenti sanitari" (con la denominazione di "Living will") è stata introdotta per legge negli Stati Uniti nel 1991 e in molti paesi dell'Unione Europea negli anni successivi;
- che in Italia, l'articolo 32 della Costituzione stabilisce che "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge" e che "la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana";
- che parimenti, l'art.13 della Costituzione italiana afferma che "la libertà personale è inviolabile", rafforzando il riconoscimento alla libertà ed indipendenza dell'individuo nelle scelte personali che lo riguardano;
- che tuttavia, il problema si pone nei casi in cui per diverse ragioni il malato perda la capacità di esprimere la propria volontà in ordine alla esecuzione o meno di determinate terapie;

Considerato:

- che la carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, sancisce che il consenso libero ed informato del paziente all'atto medico è considerato come un diritto fondamentale del cittadino afferente i diritti all'integrità della persona (titolo 1,Dignità, art.3 Diritto all'integrità personale);
- che la Convenzione di Oviedo del 1977 sui Diritti dell'uomo e la biomedicina, ratificata dal Governo Italiano con la Legge n° 145 del 28 marzo 2001, sancisce all'art.9 che "i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la propria volontà, saranno tenuti in considerazione";

Preso atto:

- che il nuovo codice di Deontologia medica adottato il 16 dicembre 2006 dalla Federazione Nazionale dei Medici chirurghi ed odontoiatri, dopo aver precisato all'art. 16 che " il medico deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato...", all'art 35 sancisce che " il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente... In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere da atti ...curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona". Inoltre all'art 38 si afferma che " il medico deve attenersi,... alla volontà liberamente espressa dalla persona

4



di curarsi...Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato".

Valutato altresì:

- che il Comitato Nazionale di Bioetica si è espresso sempre su tale materia in data 18 dicembre 2003 precisando che " ... appare non più rinviabile una approfondita riflessione, non solo bioetica, ma anche biogiuridica, sulle dichiarazioni anticipate... che dia piena e coerente attuazione allo spirito della Convenzione sui diritti umani e la biomedicina...".

Considerato inoltre:

- che la più recente giurisprudenza di merito, che ha riconosciuto la rilevanza della volontà precedentemente espressa dal soggetto incapace in merito ai trattamenti sanitari cui essere sottoposto, è stata significativamente confermata dalla Suprema Corte di Cassazione in varie pronunce che pongono il principio di diritto secondo il quale: "Ove il malato giaccia da moltissimi anni in stato vegetativo permanente, con conseguente radicale incapacità di rapportarsi al mondo esterno, e sia tenuto artificialmente in vita mediante un sondino nasogastrico che provvede alla sua nutrizione ed idratazione, su richiesta del tutore che lo rappresenta, e nel contraddittorio con il curatore speciale, il giudice può autorizzare la disattivazione di tale presidio sanitario (fatta salva l'applicazione delle misure suggerite dalla scienza e dalla pratica medica nell'interesse del paziente), unicamente in presenza dei seguenti presupposti: (a) quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno; e (b) sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della voce del paziente medesimo, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l'idea stessa di dignità della persona". Corte di Cassazione Sent. n. 21748 del 16.10.07; Cass. Sent. n. 23676 del 15.10.08; Cass. Sent. n. 27145 del 13.11.08;

Considerato inoltre:

- che la tematica del testamento biologico ormai da anni si pone al centro di un articolato dibattito sia in ambito scientifico, sia in ambito giuridico, in quanto investe trasversalmente questioni di ordine clinico-medico, etico-religioso e di inquadramento generale nell'ordinamento giuridico italiano;

- che in assenza di una normativa nazionale in materia risulta che alcuni cittadini interessati hanno dichiarato, con dichiarazioni sottoscritte e depositate presso notai di fiducia, la propria volontà di essere o meno sottoposti, in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile, a trattamenti terapeutici;

Considerato inoltre

- che pur rientrando la materia del "fine vita" nell'esclusiva competenza del legislatore nazionale, l'istituzione da parte del Comune di Napoli di un Registro per la raccolta delle dichiarazioni anticipate di trattamento non interferisce in alcun modo con la sfera di competenza dello Stato;

- che la legittimità dell'azione comunale trova fondamento nello svolgimento delle funzioni amministrative del Comune riguardanti "la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei

settori organici dei servizi alla persona e alla comunità”(art 13, comma 1°, d.lgs. 267/2000)e, quindi, nella generale competenza del Comune a far fronte alle esigenze della comunità, di cui agli art. 5, 114, 117 comma 6 della Costituzione;

- che sono pervenute all'Amministrazione comunali sollecitazioni e inviti, da parte di singoli cittadini e di libere associazioni che si occupano della materia, a garantire le opportune iniziative volte ad introdurre il riconoscimento formale del valore etico delle dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario;

- che si è proceduto, attraverso una serie di incontri e tavoli di lavori, a sentire esponenti di associazioni, che su tali questioni hanno prodotto documenti, ed esperti, che hanno consentito all'Amministrazione di verificare la validità di tale ipotesi sotto diversi profili (teologici, filosofici, morali, bioetici, costituzionali);

- che da questo tavolo di lavoro è emersa l'esortazione affinché ogni iniziativa su tale tema sia accompagnata da un'adeguata e consapevole informazione medica riguardante i singoli trattamenti, per la qual cosa viene raccomandata una sensibilizzazione nei confronti dei medici di famiglia allo scopo di consentire l'instaurazione di un dialogo tra paziente e medico in vista della scelta, eventuale, di addivenire alla redazione di un testamento biologico; sottolineando, altresì, come l'informazione e la comunicazione sono le precondizioni della tanto auspicata alleanza terapeutica tra medico e paziente finalizzata al ristabilimento della salute tra corpo e spirito, quando il ristabilimento della salute del corpo non è più possibile; e viene auspicato, conseguentemente, un tipo di modulo da utilizzare per la dichiarazione che si presti alla maggiore personalizzazione, come quello adottato dal Comune di Firenze;

- che altri comuni hanno già provveduto, a seguito delle deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali, ad istituire un “Registro delle dichiarazioni anticipate di volontà per i trattamenti sanitari presso gli uffici comunali di stato civile, per consentirne l'archiviazione”: il Comune di Torino con delibera del 15 novembre 2010; il Comune di Firenze con delibera del 24 ottobre 2009; il Comune di Modena con delibera del 8 marzo 2010;

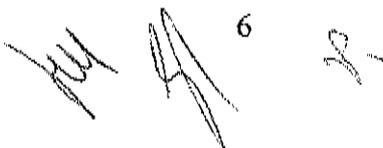
Ritenuto

- pertanto, per le considerazioni sopra esposte, che è possibile istituire presso gli Uffici comunali il Registro dei Testamenti Biologici.

- nonché di demandare alla Giunta Comunale l'adozione di successivi provvedimenti da assumersi entro trenta giorni dalla esecutorietà del presente atto per l'organizzazione del Registro e l'adozione delle singole e conseguenti modalità operative.

Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nel quale all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei consigli comunali;

Recepito e fatto proprio il parere rilasciato dal Dirigente firmatario dell' atto, nonché le osservazioni del Segretario Generale sulla proposta di G.C. n.8 del 12.01.2012 quale parte integrante del presente atto

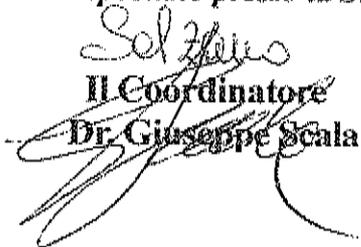
 6

DELIBERA

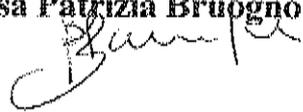
Con la presenza in aula di n.40 Consiglieri i cui nominativi sono riportati sul frontespizio del presente atto, a maggioranza con il voto contrario del consigliere Moretto e con l'astensione del gruppo PDL e dei consiglieri Lebro, Attanasio, Zimbaldi, Palmieri e del Presidente Pasquino e con un ordine del giorno e un emendamento precedentemente approvati

1. Di istituire il Registro comunale dei Testamenti biologici;
2. la Giunta, entro trenta giorni dall'esecutività della delibera del Consiglio, adotterà i provvedimenti necessari per l'organizzazione del Registro e la definizione delle conseguenti modalità operative e di gestione.

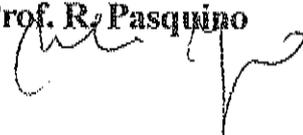
Il contenuto integrale degli interventi è riportato nel resoconto stenotipico della seduta, depositato presso la Segreteria del Consiglio Comunale.

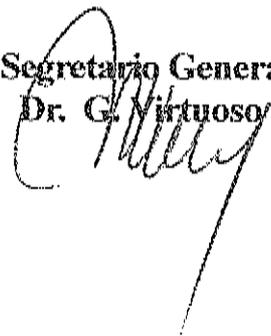

Il Coordinatore
Dr. Giuseppe Scala



Il Dirigente
D.ssa Patrizia Bruognolo


del che il presente verbale viene sottoscritto come appresso:

Il Presidente del Consiglio Comunale
Prof. R. Pasquino


Il Segretario Generale
Dr. G. Virtuoso


[Allegato 1]

CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI
SEDUTA DEL 14/03/2013

Ordine del giorno

Considerato che la problematica del fine-vita è una tematica su cui i cittadini sono coinvolti in maniera personale ed emotiva quando un proprio familiare o in prima persona si è coinvolti nella questione;

Ritenuto che la legislazione italiana è manchevole di una normativa su un tema così delicato;

Considerato, altresì, la volontà del Consiglio Comunale di Napoli di affrontare la questione senza alcun pregiudizio, al solo scopo di aprire un dibattito su un tema sensibile per l'opinione pubblica cittadina;

Ricordando che il compito di disciplinare la materia del fine-vita rientra nell'esclusiva competenza del Legislatore Nazionale e che la certezza giuridica è riservata esclusivamente allo Stato, per i su esposti motivi

impegna Sindaco e Giunta

a porre in atto tutte le azioni necessarie rivolte a sollecitare l'approvazione da parte del ^{Parlamento} Parlamento di una normativa specifica che disciplini le volontà personali sul fine-vita.

il Consigliere IDV
Elpidio Capasso

il Consigliere IDV
Vincenzo Gallotto

il Consigliere VDC

DAVID LESTO



COMUNE DI NAPOLI

Consiglio Comunale

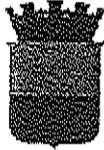
[Allegato 2]

Deliberazione di Giunta Comunale n.8 del 12 gennaio 2012 avente ad oggetto:
Proposta al Consiglio "Istituzione presso gli Uffici comunali del Registro dei Testamenti Biologici"

Proposta di EMENDAMENTO ABROGATIVO

Si propone l'abrogazione dei punti 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della parte dispositiva.

[Handwritten signatures]
Antonio...
...
...
...
...
...
...
Antonio...



ORIGINALE

COMUNE DI NAPOLI

Proposta di Consiglio

Assessorato ai Beni comuni e Democrazia partecipata
Assessorato al Patrimonio e all'Anagrafe
Assessorato alle pari Opportunità
Servizio Anagrafe
Servizio Contrasto delle Nuove Povertà

Proposta di deliberazione prot. 15 del 19/12/11

Categoria Classe Fascicolo

Annotazioni

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N. 2

OGGETTO: Proposta al Consiglio "Istituzione presso gli Uffici comunali del Registro dei Testamenti Biologici"

12 GEN. 2012

Il giorno nella residenza Comunale convocata nei modi di legge si è riunita la Giunta Comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi DE MAGISTRIS

?

ASSESSORI:

TOMMASO SODANO

?

ALBERTO LUCARELLI

P

SERGIO D'ANGELO

ASSENTE

GIUSEPPE NARDUCCI

P

LUIGI DE FALCO

?

ANNAMARIA PALMIERI

P

ANTONELLA DI NOCERA

?

RICCARDO REALFONZO

P

ANNA DONATI

?

GIUSEPPINA TOMMASIELLI

P

MARCO ESPOSITO

?

BERNARDINO TUCCILLO

P

Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P".

Assume la Presidenza SINDACO LUIGI DE MAGISTRIS

Partecipa il Segretario del Comune Dr. SAETANO VIRIOSO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

La Giunta comunale su proposta degli Assessori ai Beni comuni Alberto Lucarelli, alle Pari Opportunità Giuseppina Tommasielli e al Patrimonio e Anagrafe Bernardino Tuccillo

Premesso:

- che con l'espressione "testamento biologico" (detto anche: dichiarazione anticipata di trattamento) si fa riferimento ad un documento contenente la manifestazione di volontà di una persona che indica in anticipo i trattamenti medici cui essere/non essere sottoposta in caso di malattie o traumatismi cerebrali, che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile;
- che la persona che lo redige nomina per le cure sanitarie un fiduciario che diviene, nel caso in cui la medesima diventi incapace, il soggetto chiamato a dare fedele esecuzione alla volontà della stessa per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da svolgere;
- che la "Dichiarazione di volontà anticipata per i trattamenti sanitari" (con la denominazione di "Living will") è stata introdotta per legge negli Stati Uniti nel 1991 e in molti paesi dell'Unione Europea negli anni successivi;
- che in Italia, l'articolo 32 della Costituzione stabilisce che "nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge" e che "la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana";
- che parimenti, l'art.13 della Costituzione italiana afferma che "la libertà personale è inviolabile", rafforzando il riconoscimento alla libertà ed indipendenza dell'individuo nelle scelte personali che lo riguardano;
- che tuttavia, il problema si pone nei casi in cui per diverse ragioni il malato perda la capacità di esprimere la propria volontà in ordine alla esecuzione o meno di determinate terapie;

Considerato:

- che la carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, sancisce che il consenso libero ed informato del paziente all'atto medico è considerato come un diritto fondamentale del cittadino afferente i diritti all'integrità della persona (titolo I, Dignità, art.3 Diritto all'integrità personale);
- che la Convenzione di Oviedo del 1977 sui Diritti dell'uomo e la biomedicina, ratificata dal Governo Italiano con la Legge n° 145 del 28 marzo 2001, sancisce all'art.9 che "i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la propria volontà, saranno tenuti in considerazione";

Preso atto:

- che il nuovo codice di Deontologia medica adottato il 16 dicembre 2006 dalla Federazione Nazionale dei Medici chirurghi ed odontoiatri, dopo aver precisato all'art. 16 che " il medico deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato...", all'art 35 sancisce che " il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l'acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente... In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere da atti ...curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona". Inoltre all'art 38 si afferma che " il medico deve attenersi,... alla volontà liberamente espressa dalla persona di curarsi...Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato".

Valutato altresì:

- che il Comitato Nazionale di Bioetica si è espresso sempre su tale materia in data 18 dicembre 2003 precisando che " ... appare non più rinviabile una approfondita riflessione, non solo bioetica,

3
ma anche biogiuridica, sulle dichiarazioni anticipate... che dia piena e coerente attuazione allo spirito della Convenzione sui diritti umani e la biomedicina...".

Considerato inoltre:

- che la più recente giurisprudenza di merito, che ha riconosciuto la rilevanza della volontà precedentemente espressa dal soggetto incapace in merito ai trattamenti sanitari cui essere sottoposto, è stata significativamente confermata dalla Suprema Corte di Cassazione in varie pronunce che pongono il principio di diritto secondo il quale: "Ove il malato giaccia da moltissimi anni in stato vegetativo permanente, con conseguente radicale incapacità di rapportarsi al mondo esterno, e sia tenuto artificialmente in vita mediante un sondino nasogastrico che provvede alla sua nutrizione ed idratazione, su richiesta del tutore che lo rappresenta, e nel contraddittorio con il curatore speciale, il giudice può autorizzare la disattivazione di tale presidio sanitario (fatta salva l'applicazione delle misure suggerite dalla scienza e dalla pratica medica nell'interesse del paziente), unicamente in presenza dei seguenti presupposti: (a) quando la condizione di stato vegetativo sia, in base ad un rigoroso apprezzamento clinico, irreversibile e non vi sia alcun fondamento medico, secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale, che lasci supporre la benché minima possibilità di un qualche, sia pure flebile, recupero della coscienza e di ritorno ad una percezione del mondo esterno; e (b) sempre che tale istanza sia realmente espressiva, in base ad elementi di prova chiari, univoci e convincenti, della voce del paziente medesimo, tratta dalle sue precedenti dichiarazioni ovvero dalla sua personalità, dal suo stile di vita e dai suoi convincimenti, corrispondendo al suo modo di concepire, prima di cadere in stato di incoscienza, l'idea stessa di dignità della persona". Corte di Cassazione Sent. n. 21748 del 16.10.07; Cass. Sent. n. 23676 del 15.10.08; Cass. Sent. n. 27145 del 13.11.08;

Considerato inoltre:

- che la tematica del testamento biologico ormai da anni si pone al centro di un articolato dibattito sia in ambito scientifico, sia in ambito giuridico, in quanto investe trasversalmente questioni di ordine clinico-medico, etico-religioso e di inquadramento generale nell'ordinamento giuridico italiano;

- che in assenza di una normativa nazionale in materia risulta che alcuni cittadini interessati hanno dichiarato, con dichiarazioni sottoscritte e depositate presso notai di fiducia, la propria volontà di essere o meno sottoposti, in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile, a trattamenti terapeutici;

Considerato inoltre

- che pur rientrando la materia del "fine vita" nell'esclusiva competenza del legislatore nazionale, l'istituzione da parte del Comune di Napoli di un Registro per la raccolta delle dichiarazioni anticipate di trattamento non interferisce in alcun modo con la sfera di competenza dello Stato;

- che la legittimità dell'azione comunale trova fondamento nello svolgimento delle funzioni amministrative del Comune riguardanti "la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità"(art 13, comma 1°, d.lgs. 267/2000)e, quindi, nella generale competenza del Comune a far fronte alle esigenze della comunità, di cui agli art. 5, 114, 117 comma 6 della Costituzione;

- che sono pervenute all'Amministrazione comunali sollecitazioni e inviti, da parte di singoli cittadini e di libere associazioni che si occupano della materia, a garantire le opportune iniziative volte ad introdurre il riconoscimento formale del valore etico delle dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario;

- che si è proceduto, attraverso una serie di incontri e tavoli di lavori, a sentire esponenti di associazioni, che su tali questioni hanno prodotto documenti, ed esperti, che hanno consentito all'Amministrazione di verificare la validità di tale ipotesi sotto diversi profili (teologici, filosofici, morali, bioetici, costituzionali);

- che da questo tavolo di lavoro è emersa l'esortazione affinché ogni iniziativa su tale tema sia accompagnata da un'adeguata e consapevole informazione medica riguardante i singoli trattamenti, per la qual cosa viene raccomandata una sensibilizzazione nei confronti dei medici di famiglia allo scopo di consentire l'instaurazione di un dialogo tra paziente e medico in vista della scelta, eventuale, di addivenire alla redazione di un testamento biologico; sottolineando, altresì, come l'informazione e la comunicazione sono le precondizioni della tanto auspicata alleanza terapeutica tra medico e paziente finalizzata al ristabilimento della salute tra corpo e spirito, quando il ristabilimento della salute del corpo non è più possibile; e viene auspicato, conseguentemente, un tipo di modulo da utilizzare per la dichiarazione che si presti alla maggiore personalizzazione, come quello adottato dal Comune di Firenze;

- che altri comuni hanno già provveduto, a seguito delle deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali, ad istituire un "Registro delle dichiarazioni anticipate di volontà per i trattamenti sanitari presso gli uffici comunali di stato civile, per consentirne l'archiviazione": il Comune di Torino con delibera del 15 novembre 2010; il Comune di Firenze con delibera del 24 ottobre 2009; il Comune di Modena con delibera del 8 marzo 2010;

Ritenuto

- pertanto, per le considerazioni sopra esposte, che è possibile istituire presso gli Uffici comunali il Registro dei Testamenti Biologici prevedendo:

- 1) che l'iscrizione al Registro consenta la conservazione delle dichiarazioni di volontà, denominate "Testamento biologico", espresse liberamente dai cittadini che lo ritengono, relative alla volontà degli stessi di essere o meno sottoposti a determinati trattamenti sanitari in una fase in cui, per una patologia grave ed irreversibile, non siano più in grado di manifestare il proprio consenso o il proprio rifiuto della terapia, del trattamento o della cura che li mantengono in vita;
- 2) che i cittadini le cui dichiarazioni sono iscritte nel Registro dovranno indicare una persona alla quale, a seguito di richiesta della persona medesima, dovrà essere consegnata la documentazione depositata nel Registro. La persona stessa, o altra individuata nella dichiarazione, può essere indicata come esecutore o garante delle volontà del dichiarante;
- 3) che l'iscrizione al Registro avvenga con la consegna, effettuata personalmente dal cittadino dichiarante all'Ufficio comunale competente, di una dichiarazione con i contenuti di cui al capo 2) e al capo 3), sottoscritta dall'interessato dinanzi al funzionario ricevente, o già recante la sottoscrizione dell'interessato, autenticata da soggetto abilitato. Il cittadino interessato, ai fini dell'iscrizione nel Registro, può consegnare, con le medesime modalità, una dichiarazione dalla quale risulta esclusivamente il deposito, presso un notaio identificato nella dichiarazione stessa, di una dichiarazione con i contenuti di cui al capo 2) e al capo 3). Ove il cittadino interessato sia fisicamente impossibilitato a consegnare personalmente la dichiarazione, può incaricare della consegna il soggetto abilitato che ha provveduto all'autentica della sottoscrizione della dichiarazione stessa, ma in tal caso la consegna deve avvenire nello stesso giorno in cui la dichiarazione è stata resa;
- 4) che eventuali dichiarazioni successive si aggiungano a quelle consegnate in precedenza, ovvero le sostituiscono qualora così fosse richiesto dal dichiarante al momento della consegna dell'ultima dichiarazione o nel testo di quest'ultima;
- 5) che l'iscrizione al Registro sia riservata ai soli cittadini residenti nel Comune di Napoli. Il venir meno della situazione di residenza nel Comune di Napoli non comporta, peraltro, la cancellazione dal Registro;

- 6) che il Registro sia strutturato in modo da garantire l'esatta individuazione del dichiarante, la certezza della data e delle modalità di presentazione, la completezza e l'integrità della dichiarazione o delle dichiarazioni rese;
- 7) che l'Ufficio comunale competente attesti, a richiesta del cittadino dichiarante, l'iscrizione al Registro e rilascia copia del Testamento biologico consegnato;

- nonché di demandare alla Giunta Comunale l'adozione di successivi provvedimenti da assumersi entro trenta giorni dalla esecutorietà del presente atto per l'organizzazione del Registro e l'adozione delle singole e conseguenti modalità operative.

Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, nel quale all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei consigli comunali;

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive:

Il Dirigente del Servizio Anagrafe
Dott. Gennaro Cavallaro

Il Dirigente del Servizio Contrasto delle Nuove Povertà
Dott. Antonio Moscato

La presente deliberazione non comporta impegno di spesa

~~CON IL N. 10/2017~~

DELIBERA

Proporre al Consiglio:

1. istituire il Registro comunale dei Testamenti biologici;
2. l'iscrizione al Registro consente la conservazione delle dichiarazioni di volontà, denominate "Testamento biologico", espresse liberamente dai cittadini che lo ritengono, relative alla volontà degli stessi di essere o meno sottoposti a determinati trattamenti sanitari in una fase in cui, per una patologia grave ed irreversibile, non siano più in grado di manifestare il proprio consenso o il proprio rifiuto della terapia, del trattamento o della cura che li mantengono in vita;
3. i cittadini le cui dichiarazioni sono iscritte nel Registro devono indicare una persona alla quale, a seguito di richiesta della persona medesima, dovrà essere consegnata la documentazione depositata nel Registro. La persona stessa, o altra individuata nella dichiarazione, può essere indicata come esecutore o garante delle volontà del dichiarante;
4. l'iscrizione al Registro avviene con la consegna, effettuata personalmente dal cittadino dichiarante all'Ufficio comunale competente, di una dichiarazione con i contenuti di cui al capo 2) e al capo 3), sottoscritta dall'interessato dinanzi al funzionario ricevente, o già recante la sottoscrizione dell'interessato, autenticata da soggetto abilitato. Il cittadino interessato, ai fini dell'iscrizione nel Registro, può consegnare, con le medesime modalità, una dichiarazione dalla quale risulta esclusivamente il deposito, presso un notaio identificato nella

dichiarazione stessa, di una dichiarazione con i contenuti di cui al capo 2) e al capo 3). Ove il cittadino interessato sia fisicamente impossibilitato a consegnare personalmente la dichiarazione, può incaricare della consegna il soggetto abilitato che ha provveduto all'autentica della sottoscrizione della dichiarazione stessa, ma in tal caso la consegna deve avvenire nello stesso giorno in cui la dichiarazione è stata resa;

- 5. eventuali dichiarazioni successive si aggiungono a quelle consegnate in precedenza, ovvero le sostituiscono qualora così fosse richiesto dal dichiarante al momento della consegna dell'ultima dichiarazione o nel testo di quest'ultima;
- 6. l'iscrizione al Registro è riservata ai soli cittadini residenti nel Comune di Napoli. Il venir meno della situazione di residenza nel Comune di Napoli non comporta, peraltro, la cancellazione dal Registro;
- 7. il Registro è strutturato in modo da garantire l'esatta individuazione del dichiarante, la certezza della data e delle modalità di presentazione, la completezza e l'integrità della dichiarazione o delle dichiarazioni rese;
- 8. l'Ufficio comunale competente, a richiesta del cittadino dichiarante, attesta l'iscrizione al Registro e rilascia copia del Testamento biologico consegnato;
- 9. la Giunta, entro trenta giorni dall'esecutività della delibera del Consiglio, adotterà i provvedimenti necessari per l'organizzazione del Registro e la definizione delle conseguenti modalità operative e di gestione, sulla base degli indirizzi risultanti dai capi precedenti.

Il Dirigente dell'Anagrafe
Dott. Gennaro Cavallaro

Il Dirigente del Servizio Contrasto delle Nuove Povertà
Dott. Antonio Moscato

Il Vicesegretario Generale
Dott. Vincenzo Mossetti

L'Assessore al Patrimonio e Anagrafe
Dott. Bernardino Tuccillo

L'Assessore alle Pari Opportunità
Dott.ssa Giuseppina Tommasielli

L'Assessore ai Beni Comuni
Prof. Alberto Lucarelli

Letto confermato e sottoscritto:
IL SINDACO
IL SEGRETARIO GENERALE
Luca de Magistris



7

COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 45 DEL 19/12/2011..... AVENTE AD OGGETTO:

Proposta al Consiglio "Istituzione presso gli Uffici comunali del Registro dei Testamenti Biologici"

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

Favorevole - Il presente atto non comporta impegno di spesa

Il Dirigente dell'Anagrafe
Dott. *Gennaro Cavallaro*

Il Dirigente del Servizio Contrasto delle Nuove Povertà
Dott. *Antonio Moscato*

Napoli19/12/11....

Pervenuta in Ragioneria Generale il Prot.....

Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di L.....viene prelevata dal Titolo.....Sez.....
Rubrica.....Cap.....() del Bilancio 200....., che presenta
la seguente disponibilità:

Dotazione	L.....
Impegno precedente	L.....
Impegno presente	L.....
Disponibile	L.....

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE

Proposta di deliberazione di iniziativa consiliare n. 15 del 19.12.2011 del Servizio "Anagrafe della popolazione ed elettorale" della II^ Direzione Centrale e del Servizio "Contrasto delle nuove povertà e rete delle emergenze sociali" della X^ Direzione Centrale e acquisita dalla Segreteria della Giunta Comunale in data 22.12.2011 – S.G. 1346

Osservazioni del Segretario Generale

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica del Servizio proponente;

Lette le motivazioni indicate nella parte narrativa della proposta sottoscritta, con attestazione di responsabilità, dal Dirigente del Servizio proponente in cui, tra l'altro, si rileva che:

- “[...] la tematica del testamento biologico ormai da anni si pone al centro di un articolato dibattito” e che “[...] pur rientrando la materia [...] nell'esclusiva competenza del legislatore nazionale, l'istituzione da parte del Comune di Napoli di un Registro per la raccolta delle dichiarazioni anticipate di trattamento non interferisce in alcun modo con la sfera di competenza dello Stato [...]”;
- “[...] sono pervenute all'Amministrazione comunale sollecitazioni e inviti, da parte di singoli cittadini e di libere associazioni che si occupano della materia, a garantire le opportune iniziative volte a introdurre il riconoscimento formale del valore etico delle dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario [...]”;
- “[...] che altri Comuni hanno già provveduto, a seguito delle deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali, ad istituire un “Registro delle dichiarazioni anticipate di volontà per i trattamenti sanitari presso gli uffici comunali di stato civile” [...]”;

Visto il parere di regolarità tecnica favorevole, in cui si precisa che: “Il presente atto non comporta impegno di spesa”;

Atteso che con la presente proposta di deliberazione si intende proporre al Consiglio Comunale di istituire il Registro Comunale dei Testamenti Biologici, in cui potranno iscriversi i soli cittadini residenti nel Comune di Napoli, nonché disporre che la Giunta Comunale adotterà i provvedimenti necessari per l'organizzazione del Registro e delle relative modalità gestionali ed operative;

Richiamati:

- l'art. 13 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali” (TUEL) in cui, nell'affermare il principio generale della titolarità, da parte del Comune, della generalità delle funzioni amministrative riguardanti la popolazione e il territorio di riferimento, viene specificato che tali funzioni spettano, tra l'altro, “[...] precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità [...], salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze”, nonché l'art. 118 della Costituzione, secondo cui “Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza”;
- l'art. 3 del TUEL, nonché l'art. 2 dello “Statuto del Comune di Napoli”, nei quali viene riconosciuta agli Enti Locali, tra le varie forme di autonomia, anche l'autonomia regolamentare, nell'ambito dei principi costituzionali e delle disposizioni di legge, nonché l'art. 42, comma 1, del medesimo Testo Unico in cui, alla lettera a), tra le competenze del Consiglio Comunale, è indicata anche quella relativa ai regolamenti, ad eccezione di quelli in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

IL SEGRETARIO GENERALE
[Signature]

VISTO:
IL SINDACO
[Signature]
Luigi de Magistris

Pur se l'iniziativa non è destinata ad interferire con la sfera di competenza dello Stato, come attestato nell'atto proposto, occorre evidenziare che:

- l'art. 117, comma 3, della Costituzione, nell'elencare le materie in cui lo Stato possiede legislazione esclusiva, alla lettera m) annovera anche la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale";
- nelle more di una specifica disciplina di legge, resta aperto il dubbio sull'efficacia giuridica delle suddette dichiarazioni anticipate, la cui registrazione richiederebbe, ove la proposta dovesse essere confermata in sede deliberante, nella successiva fase organizzativa e di gestione, il contemperamento dell'iniziativa dell'Ente alle esigenze di tutela previste dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali;

Nel presupposto che trattasi di atto di indirizzo, nonché a contenuto normativo, espressione dell'autonomia regolamentare dell'Ente, esercitabile nel rispetto dei vincoli legislativi e dei principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità dell'attività amministrativa, spettano all'Organo deliberante le valutazioni conclusive ai fini della sua adozione, previo l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico ed ogni altra valutazione, fermo restando la coerenza dell'azione amministrativa con i principi suindicati.

Il Segretario Generale
dott. Gaetano Virtuoso

12.1.12

VISTO:
Il Sindaco
Luigi de Magistris

10

Deliberazione di G.C. n. 8 del 12/1/12 composta da n. 10 pagine progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante, di complessive pagine....., separatamente numerate.

SI ATTESTA:

- Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il..... e vi rimarrà per quindici giorni (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).
- Che con nota in pari data è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del D.Lgs.267/2000).

Il Funzionario Responsabile

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Constatato che sono decorsi dieci giorni dalla pubblicazione e che si è provveduto alla prescritta comunicazione ai Capi Gruppo consiliari, si dà atto che la presente deliberazione è divenuta da oggi esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000

Addi

IL SEGRETARIO GENERALE

Il presente provvedimento viene assegnato a:

per le procedure attuative.

Addi.....

IL SEGRETARIO GENERALE

Attestazione di compiuta pubblicazione:

Data e firma per ricevuta di copia del presente atto da parte dell'addetto al ritiro

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. 10 pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 12-1-12...

divenuta esecutiva in data (1);

Gli allegati, costituenti parte integrante, composti da n. pagine separatamente numerate,

sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);

sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

(1): Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti.

(2): La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.